

Linea Guida per AMM

Escursioni su terreni innevati con o senza l'uso di racchette da neve (ciaspole)

L'art. 21 della Legge 6/89 in combinato disposto con l'art. 16 comma 1 del Regolamento regionale 29 settembre 2017 - n. 5 della Regione Lombardia prescrivono quanto segue:

L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'art. 2 (della Legge 6/89) con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

Tanto premesso il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia evidenzia e dispone quanto segue:

1. Gli AMM **non possono accompagnare su terreni innevati** con o senza racchette da neve (ciaspole), se non con il necessario intervento di una Guida Alpina o aspirante Guida Alpina ed esclusivamente a titolo di assistenza e collaborazione della stessa.
2. Le derivanti responsabilità civili e penali sono a totale carico della Guida Alpina o aspirante Guida Alpina, il quale giudizio su organizzazione e conduzione dell'escursione sarà insindacabile.
3. Gli AMM possono promuovere in ogni forma gli eventi escursionistici su terreni innevati con o senza racchette da neve (ciaspole) a condizione che nel messaggio promozionale sia chiaramente reso noto il **nominativo** della Guida Alpina o aspirante Guida Alpina che parteciperà ed organizzerà l'escursione.
4. Gli AMM che sono organizzati in forma associata o societaria potranno promuovere escursioni e sponsorizzare eventi organizzati dalle Guide Alpine o aspirante Guida Alpina con le modalità espresse ai punti precedenti.
5. Si evidenzia inoltre che l'eventuale iscrizione alla UIMLA e la frequentazione degli appositi corsi di formazione per l'accompagnamento su terreni innevati non consente, sul territorio Lombardo, in alcun modo agli AMM di organizzare e gestire autonomamente le escursioni come sopra individuate, stante il quadro normativo odierno (legge 6/89, art.21; L.R. 10/2014 e relativo R.R.).

A tutela della sicurezza ed incolumità dei partecipanti nonché a tutela dei diritti della categoria professionale il Collegio Regionale si riserva di compiere azioni di controllo e verifica all'adempimento delle presenti prescrizioni ricorrendo alle azioni previste dal codice deontologico e dalle norme del diritto positivo in caso di accertata inosservanza.

Il presidente
Fabrizio Pina

